

**ORDINANZA DEL SINDACO**

Prot. RA/2025/0052776 N. 131 del - 5 SETT. 2025
del 05/09/2025

IL SINDACO**Oggetto:**

Divieto di somministrazione di alimenti ai piccioni e altri volatili - Bonifica e ripristino delle idonee condizioni di igiene urbana, salubrità e sicurezza. Municipio Roma VII [redacted]

p. Il Vice Capo di
Gabinetto Vicario
Nicola De Bernardini

Antonella
Caprioli

Il Direttore del
Dipartimento Politiche
Sociali e Salute
Michela Micheli

Michela Micheli
04.09.2025 09:49:46
GMT+02:00

Visto
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

ROSA IOVINELLA
04.09.2025
18:28:38
GMT+02:00

Premesso che:

nell'ambito del territorio comunale, ricompreso nel Municipio Roma VII, presso l'appartamento [redacted] è stata rilevata una problematica dovuta ad un aumento esponenziale della popolazione di piccioni/colombi urbani, con conseguente compromissione delle condizioni igienico-sanitarie e salubrità dello stato dei luoghi.

con nota prot. CI/2025/164390, a firma del Direttore del Municipio VI, acquisita agli atti del Gabinetto del Sindaco al numero di prot. RA/2025/46620 è stato richiesto alla competente ASL Roma 2, nonché al Comandante del VII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale un urgente sopralluogo congiunto, per constatare lo stato dei luoghi e adottare conseguentemente le determinazioni di rispettiva competenza.

Preso atto che

l'Ufficio di Gabinetto, nella persona del Vice Capo di Gabinetto Vicario, a seguito delle numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini residenti in zona per il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie a causa della massiccia presenza dei volatili sul territorio urbano pervenute all'Ufficio di Gabinetto, ha indetto un incontro con i referenti istituzionali coinvolti sul tema al fine di valutare i possibili interventi da porre in essere;

con nota prot. CI/2025/173959, a firma del Direttore del Municipio VII, acquisita agli atti del Gabinetto del Sindaco al prot. n. RA/2025/49507, sono state trasmesse le risultanze del sopralluogo congiunto eseguito in data 30 luglio 2025;

la relazione redatta dai Tecnici della Prevenzione, afferenti alla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Roma 2, acquisita agli atti del Municipio VII al prot. n. CI/2025/173545, ha di fatto evidenziato una grave situazione di degrado igienico - ambientale che interessa diverse aree dell'edificio, così come l'area pubblica sottostante il citato appartamento, ponendo in evidenza, altresì, la presenza di una ingente quantità di guano stratificatosi progressivamente nel tempo.

Rilevato che

ancorché ad oggi non si abbiano evidenze di problematiche di carattere sanitario, dai tecnici è stato riscontrato, purtroppo, l'insorgere di una seria criticità igienico-ambientale che deriverebbe dalla persistente e continuata concentrazione di animali dovuta alla perdurante e ingente somministrazione di alimenti da parte degli inquilini

dell'appartamento in questione;

le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici hanno riscontrato che l'eccessiva presenza di volatili risulterebbe pregiudizievole non solo delle condizioni igienico-sanitarie ma, come si evince dalle valutazioni tecniche proposte, anche potenzialmente idonea ad amplificare la possibilità di contaminazione ambientale da parte di microrganismi escreti dei volati, rappresentando pertanto un possibile rischio di infezione e/o di infestione per le persone attraverso il contatto diretto o l'inalazione di polveri prodotte dalle secrezioni animali.

Considerato che

Le condizioni igienico-sanitarie, così come riscontrate dai tecnici dell'ASL, risultano, potenzialmente, pregiudizievoli non solo per la salute pubblica, rendendo, pertanto, necessario l'intervento delle competenti autorità territoriali, ciascuno per la propria parte di competenza;

il D.Lgs. N. 267/2000, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

l'intendimento dell'Amministrazione Capitolina, attraverso l'intervento restrittivo in tema di igiene pubblica a carattere locale nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, è volto a prevenire ed eliminare inconvenienti igienico sanitari, anche a fronte di un pericolo potenziale in applicazione del principio di precauzione, come testimoniato da recenti pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato, in presenza di un rilevante pericolo che coinvolga interessi pubblici particolarmente sensibili, anche in assenza di un'evidenza scientifica del nesso di causalità, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che si potrebbe arrecare.

Visti

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. ii;
- l'art. 48, comma 2, del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali;
- il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale;
- le note del Municipio Roma VII, prot. CI//2025/164390 e CI/2025/173959;
- la Relazione tecnica di sopralluogo resa dal Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2, di cui alla nota Municipio Roma VII protocollo Ufficio di Gabinetto n. RA/2025/49507;

Preso atto, infine, dei contenuti della citata relazione tecnica formalizzata dalla competente ASL Roma 2, le cui indicazioni cautelari finali risultano volte a *"evitare il protarsi di una grave criticità igienica potenzialmente foriera di possibili problematiche di carattere sanitario per le persone (oltreché per gli stessi volatili), risulta necessario porre in essere ogni fattivo intervento volto da un lato a ridurre, fino ad azzerare, la permanenza e l'assembramento dei piccioni e dall'altro a ripristinare idonee condizioni igieniche eliminando gli accumuli di deiezioni animali dalle aree interessate"*;

per quanto sopra esposto, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ii a tutela della salute pubblica.

ORDINA

alla luce del potenziale rischio per la salute pubblica, così come evidenziato dalle competenti autorità sanitarie, agli occupanti e/o residenti [REDACTED]

- di non somministrare alimenti di varia natura a piccioni e in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangimi, scarti alimentari;
- di provvedere, altresì, a proprie spese entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, agli interventi di bonifica e pulizia sanificazione disinfestazione e disinfezione degli ambienti interessati dalla presenza dei volatili, ripristinando le idonee condizioni di igiene, salubrità e sicurezza [REDACTED]

ai proprietari/occupanti a vario titolo degli appartamenti siti nello stesso stabile, interessati dalla problematica sopra descritta, di mantenere perfettamente puliti da guano le aree private e le strutture comunque interessate dalla presenza dei volatili.

DISPONE

di incaricare il Municipio Roma VII, in caso di inottemperanza nei termini prescritti, di predisporre un piano di intervento finalizzato all'esecuzione di ufficio della presente ordinanza avvalendosi, se necessario, della Forza Pubblica, con recupero delle spese sostenute, in danno al trasgressore e fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Di incaricare, altresì:

- la Polizia Locale di Roma Capitale U.O. VII Gruppo di notificare la presente Ordinanza alle persone residenti nell'appartamento e di assicurare le necessarie operazioni di vigilanza finalizzate a garantire l'esecuzione del presente provvedimento, nonché di vigilare sulla eventuale riproposizione dei richiamati comportamenti perpetrati ad oggi dagli occupanti dell'appartamento in questione;
- il Municipio Roma VII di verificare l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, ovvero il ripristino delle condizioni di conformità dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza dei dimoranti e della salute pubblica dell'appartamento, avvalendosi della collaborazione dell'ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione alla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990 e ss.mm. ii, è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa per ragioni di particolare celerità dovute alla esigenza di immediata esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti del Decreto Legislativo n. 104/2020, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco
Roberto Gualtieri



Roberto
Gualtieri
05.09.2025
09:34:51
GMT+02:00